

Settore 1° - Servizio 2°
Edilizia e trasformazione del territorio
- SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA -

Prot. n. 36444/03

del. 10 SET 2021

- Consegna a mano
- Trasmissione via PEC



Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e paesaggio per
l'area metropolitana di Roma la provincia di Viterbo
e l'Etruria meridionale
via Cavalletti, 2
00186 – Roma (Rm)
P.E.C.: mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it

- Trasmissione via PEC

Alla Regione Lazio
Assessorato Urbanistica
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Autorizzazioni paesaggistiche e V.A.S.
via del Giorgione, 129
00147 – Roma (Rm)
P.E.C.: territorio@regione.lazio.legalmail.it

Pratica Edilizia: N. 230/2021

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

DETERMINAZIONE n.	30	2021
-------------------	----	------

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica art. 146, D. Lgs. n. 42/2004.

Intervento di:	
Ubicazione:	
Richiedente:	

IL DIRIGENTE del 1° SETTORE TECNICO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134;

Visto il D.P.R. del 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

Visto l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Vista la L.R. del 19.12.1995, n. 59 concernente la "Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16.3.1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1", modificata con L.R. del 22.05.1997, n. 11 e da ultimo con L.R. del 22.06.2012, n. 8;

COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

1° Settore "Tecnico-Ambiente" - Servizio 2° - Edilizia e trasformazione del territorio - S.U.E.

Vista la Determinazione Regionale n. G16213 del 12/12/2018 trasmessa con nota del 18/01/2019 n. prot. 40952, acquisita al protocollo generale del comune il 21/01/2019 con il n. 2436, con la quale, vista la precedente Determinazione Regionale n. B6832 del 28/12/2009, con la quale è stato confermato per il Comune di Grottaferrata il possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica, **con decorrenza dal 20/01/2019**;

Viste la L.R. del 06.07.1998, n. 24 e s. m. e i., "*Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*";

Vista la Deliberazione Consiglio Regione Lazio n. 5 del 21 aprile 2021 pubblicata sul BURL n. 56 del 10/06/2021;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i. dalla sig.ra [REDACTED], in qualità di proprietario, tesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "pianerottolo di sbarco al piano per scala esterna in ferro" sull'immobile sito in distinto in catasto al foglio 16 p.lla/p.lle 247 in area dichiarata bene paesaggistico ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. a del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero "gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141";

Considerato che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i., dell'art. 11 delle norme del P.T.P.R. e dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017 (Allegato "A");

Considerato che l'intervento rientra tra quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i., in subdelega in quanto lo stesso è previsto nel c. 1 dell'art. 1 della L. R. Lazio n. 8/2012 lett. a) interventi indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (...) e successive modifiche. Abrogato e sostituito dal D.P.R. n. 31/2017, vedi Allegato "B" dello stesso D.P.R.;

Dato atto che l'intervento in oggetto è soggetto a **procedura semplificata** in quanto rientra nella fattispecie B. 3, dell'Allegato "B" di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 31/2017, e per tanto, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 "*non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio*";

Considerato che in merito al progetto in questione non sussistono precedenti autorizzazioni ex art. 146 del D. Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i.;

Visto che l'intervento, per le modalità realizzative dello stesso, non ha richiesto l'acquisizione preventiva di N.O. Soprintendenza archeologica;

Considerata che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 31/2017 "*Semplificazione documentale*";

Visto il parere n. / reso dal Responsabile del Procedimento in data 06/06/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, della L.R. n. 8/2012, che **accerta, ai sensi del co. 7 art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, la conformità dell'intervento alla vigente disciplina in materia paesaggistica**;

Considerato che questo Ente ha trasmesso il parere sopradetto, la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici via pec in data 06/08/2021 con n. protocollo 32679/6/3;

Considerato che è decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, ovvero 20 giorni dalla suddetta data di ricezione, senza che sia intervenuto il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

Visto il comma 9 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, che prevede che "*In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*";

Rilevato che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate **conformi** alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area, coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 28 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato;

AUTORIZZA

- ✓ ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. del 22/01/2004 n. 42 come modificato ed integrato dall'art. 2, co. 1, lett. s, del D. Lgs. n. 63/2008, [REDACTED] all'esecuzione delle opere sopra citate così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati alla presente;
- ✓ la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso

COMUNE di GROTTAFERRATA



(Città Metropolitana di Roma Capitale)

1° Settore "Tecnico-Ambiente" – Servizio 2° - Edilizia e trasformazione del territorio – S.U.E.

- di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
- ✓ prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i., l'Ufficio preposto accerterà la conformità urbanistico-edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura e verificherà, nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento, l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
 - ✓ restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. n. 42/2004;
 - ✓ la presente **determinazione** è **pubblicata**, ai sensi dell'art. 146, co. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e del c. 3 dell'art. 1 della L.R. n. 8/2012, nell'albo pretorio del comune; la stessa è trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, alla Regione Lazio e, nei casi previsti dal co. 11 dell'art. 146 soprarichiamato, all'Ente Parco dei Castelli Romani;
 - ✓ sull'allegata copia del progetto è fatta **annotazione della presente autorizzazione**;
 - ✓ ai sensi del comma 11 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, si applica l'articolo 146, comma 4, del Codice, ovvero la presente **autorizzazione paesaggistica semplificata** è **efficace** per un periodo di **cinque anni**, con **decorrenza dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento**;
 - ✓ **avverso la presente determinazione** è ammessa proposizione di **ricorso giurisdizionale** avanti al **Tribunale Amministrativo Regionale** competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero **ricorso straordinario al Capo dello Stato** ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, **rispettivamente entro 60 e 120 giorni** dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.


Il Responsabile del Procedimento

Arch. Michela De Angelis



Il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente

Arch. Aldo ZICHELLA



Diritti di segreteria: Proc. Semplificata - € 70,00 (euro settanta/00) pagati.

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Michela De Angelis

Tel. 06.945401670, Fax 06.945401687 – P.E.C. sue@pec.comune.grottafferata.rm.it

Gli atti sono conservati presso il 1° Settore 2° Servizio - Edilizia e trasformazione del territorio – S.U.E.

L'orario di apertura al pubblico: martedì 9:00-12:00 - giovedì 15:15-17:30.

Titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9bis della L. 241/90 è il Segretario Generale: Dott.ssa Claudia TARASCIO

